


# IL REGIME FORFETARIO, CHIARIMENTI E POSSIBILI CAMBIAMENTI

*L'approvazione della Legge di Bilancio 2020 potrebbe apportare ulteriori modifiche ma, nel frattempo, facciamo il punto sulla normativa attuale*

a cura di Alessandra De Feo

**+** PER LA DECORRENZA DELLA CAUSA OSTATIVA È RILEVANTE L'ANNO DI APPLICAZIONE DEL REGIME E NON L'ANNO PRECEDENTE, DAL MOMENTO CHE IL REQUISITO DELLA PREVALENZA PUÒ ESSERE VERIFICATO SOLO AL TERMINE DEL PERIODO D'IMPOSTA DI APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO



IL REGIME FORFETARIO È RIVOLTO AI CONTRIBUENTI, PERSONE FISICHE, ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI, IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI. La sua applicazione ha destato da sempre notevole interesse e ciò anche rispetto ad una corretta attuazione dei principi costituzionali. Il regime in questione è stato introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, successivamente, dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), con portata estensiva dell'ambito di applicazione.

Gli interventi a questo regime, presumibilmente, non sono terminati in quanto, in sede di redazione del presente articolo, la bozza di Legge di Bilancio 2020 contiene modifiche che saranno successivamente vagliate ed esaminate.

In attesa che venga approvata la Legge di Bilancio è importante fare un quadro sull'attuale situazione normativa, e ciò anche perché l'Agenzia delle Entrate è ulteriormente intervenuta con chiarimenti che dovranno essere considerati in seguito.

L'Agenzia delle Entrate, dopo un interpello presentato da un contribuente, si è interessata ed ha esaminato in modo specifico le cause ostative al regime forfetario, di cui alla lettera d-bis del comma 57 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, modificato dalla Legge di Bilancio 2019, che prevede la non applicabilità del regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro, o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero, nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. La *ratio* di detta norma consiste nella volontà di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendone un periodo di sorveglianza.

A tale fine l'Agenzia ha precisato che per la decorrenza della causa ostativa assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che il requisito della prevalenza può essere verificato solo al termine del periodo d'imposta di applicazione del regime forfetario. Conseguentemente, in linea generale, qualora il contribuente abbia la situazione che rientri nella normativa sopra indicata, potrà applicare, per il 2019, il regime forfetario, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata alla fine del suddetto anno e, ove ne sia accertata l'esistenza, decadrà nel 2020. Come detto precedentemente, la bozza di Bilancio 2020 ha in previsione di inserire nella norma in esame un'ulteriore causa ostativa, rappresentata dall'essere pensionato. Vedremo in seguito quale evoluzione e quali limiti di applicazione avrà la norma.





# PENSIONE 2020: VECCHIE E NUOVE REGOLE

*Cercando di fornire  
risposte semplici,  
vediamo di chiarire  
cosa cambierà  
in tema di pensioni  
nel corso dell'anno  
entrante*

a cura di Gianni Tel



CON LA LEGGE DI BILANCIO 2020 E CON PROVVEDIMENTO DI LEGGE DELLO SCORSO ANNO (DECRETO LEGGE N. 4 E LEGGE DI CONVERSIONE N. 26) IN TEMA DI RIFORME DELLE PENSIONI SONO STATE INTRODOTTE IMPORTANTI NOVITÀ. Sembra, comunque, che per fare cassa non si possa fare a meno di intervenire sulle pensioni. Pensiamo alla manovra economica di fine 2011 (legge Fornero) che ha scontentato tutti e, nonostante siano passati nove anni, restano tanti dubbi che assillano i prossimi e futuri pensionandi. Le domande sono sempre le stesse: quando andrò in pensione? E con quanto? Proviamo ad indicare in modo semplice cosa cambia quest'anno.

## » QUOTA 100

Introdotta in via sperimentale per il triennio 2019/2021, consente di andare in pensione in anticipo, maturando "Quota 100" come somma di età (almeno 62 anni) e contributi (almeno 38). Sarà fruibile fino al 31 dicembre 2021, termine entro il quale vanno maturati età e contributi (per conseguire il diritto), ma la domanda di pensionamento potrà essere fatta anche successivamente. Ne possono fruire tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati sia del settore privato e pubblico. Sono esclusi Forze armate, Forze di polizia e Polizia penitenziaria; personale operativo dei Vigili del fuoco; Guardia di Finanza. Con "Quota 100" sono previste le "finestre" che fissano la decorrenza della pensione dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per i dipendenti pubblici. Va chiarito, poi, che per questa prestazione è previsto un assegno più magro, visto che si cessa prima l'attività lavorativa (62 anni) e quindi ci sono meno anni di contribuzione. Inoltre, il coefficiente di calcolo applicato è più basso per le età più giovani, dato che il montante accumulato viene spalmato su più anni di erogazione. Secondo calcoli ministeriali, il taglio della pensione cresce dal 5% circa in caso di anticipo di un solo anno, mentre va oltre il 30% se l'anticipo supera i 4 anni. Se si tiene conto però che la prestazione si percepisce per più tempo, la riduzione passa allo 0,22% per un solo anno di anticipo, mentre è del 9% per chi lascia il lavoro quest'anno anziché nel 2026 (al compimento di 67 anni di età e qualche mese per la vecchiaia). Sempre l'attuale legge in vigore prevede anche la non cumulabilità di "Quota 100" con i redditi da attività lavorativa superiore a € 5.000 l'anno. Divieto che durerà fino alla data in cui il pensionato compia l'età di vecchiaia, ossia 67 anni. È questa una condizione che scoraggia gran parte degli aventi diritto a cominciare, per esempio, dai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coldiretti) che sono obbligati a cessare le loro attività per accedere a questa nuova prestazione, nonché chi possiede elevata professionalità che, come è noto, se va in pensione si dedica a prestare consulenze.

## » PROROGATA L'OPZIONE DONNA

È prorogata di un anno la misura di prepensionamento c.d. "Opzione donna". Possono ottenere la pensione le lavoratrici, dei settori pubblico e privato, dipendenti o autonome, che entro il 31 dicembre 2019 hanno compiuto 58 anni di età se lavoratrici dipendenti ovvero 59 anni di età se lavoratrici autonome, in presenza anche di almeno 35 anni di contribuzione. Avvalendosi di "Opzione donna", le lavoratrici possono mettersi prima a riposo in cambio, però, di ricevere la pensione calcolata tutta con il sistema contributivo (e non anche retributivo) e non prima di 12 mesi (lavoratrici dipendenti) o 18 mesi (lavoratrici autonome) dalla maturazione dei requisiti. La scelta non è indolore poiché il calcolo "contributivo" comporta spesso una decurtazione dell'assegno di circa 25-30% che resta poi per tutta la vita. Questa prestazione è comunque compatibile con eventuali redditi da lavoro dipendente, autonomo e parasubordinati.



## » PENSIONE ANTICIPATA

Almeno per la pensione anticipata (ex Anzianità) il Decreto legge n. 4/2019 ha disposto la cancellazione dell'adeguamento all'aspettativa di vita fino al 2026, cristallizzando il requisito contributivo unico previsto per detta prestazione, a 41 anni e 10 mesi per le donne, a 42 e 10 mesi per gli uomini, e a 41 anni per i precoci (chi ha iniziato a lavorare prima dei 19 anni di età). La novità ha avuto effetto dal 1° gennaio 2019 annullando in questo modo l'incremento di 5 mesi già previsto. La possibilità di accesso a tale pensione, però, si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Non è prevista la distinzione tra dipendenti pubblici e privati, a differenza di quanto indicato nella "Quota 100".

## » APE SOCIALE

È disponibile anche quest'anno l'anticipo pensionistico (Ape) nelle tre versioni: sociale, volontario, aziendale. Tre soluzioni che consentono di ottenere uno scivolo economico verso la pensione vera e propria. In particolare l'Ape sociale è a carico della fiscalità generale, un sorta di pensione assistenziale di accompagnamento alla pensione. Per accedere a questo anticipo gratuito occorre avere 63 anni di età, rientrare in una delle quattro categorie di beneficiari (disoccupati, caregivers, invalidi civili, addetti a mansioni gravose) e, al momento, 30 o 36 anni di contribuzione. La prestazione viene concessa fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia e l'importo è pari a quello della pensione maturata al momento della domanda dell'Ape, con un massimo di € 1.500 lordi mensili erogati per 12 mensilità l'anno. Occorre, poi, aver smesso di lavorare, ma successivamente detta prestazione è compatibile con la ripresa dell'attività lavorativa se da quest'ultima deriva un reddito fino a € 8.000 l'anno da lavoro dipendente e fino a € 4.800 da lavoro autonomo. Nella *Tabella A* che si riporta è indicato come ottenere quest'anno alcune importanti prestazioni di pensione, tenendo conto dell'età e dei requisiti contributivi richiesti.

**Infine in applicazione delle particolari normative evidenziate i chiarimenti e gli approfondimenti (possibili scelte e, tra queste, le più convenienti) si consiglia di rivolgersi al nostro Patronato 50&PiuE-nasco, che con esperti operatori assiste da sempre gratuitamente su tutto il territorio nazionale.**

## TABELLA A - COME ANDARE IN PENSIONE NEL 2020

TIPO DI PENSIONE	ETÀ	CONTRIBUTI
<b>PENSIONE DI VECCHIAIA</b> (donne e uomini)	67 anni	20 anni
<b>PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA</b>	71 anni	5 anni
<b>PENSIONE ANTICIPATA DONNE</b>	---	41 anni e 10 mesi
<b>PENSIONE ANTICIPATA UOMINI</b>	---	42 anni e 10 mesi
<b>QUOTA 41</b> (per soli lavoratori precoci)	---	41 anni
<b>QUOTA 100</b>	62 anni	38 anni
<b>PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA (COMPUTO)</b>	64 anni	20 anni
<b>OPZIONE DONNA</b>		
• lavoratrici dipendenti	58 anni	35 anni
• lavoratrici autonome	59 anni	35 anni
<b>APE SOCIALE</b>		
• lavori gravosi	63 anni	30 anni
	63 anni	36 anni

## Per il 2020 minimi aumenti alle pensioni

Minimi aumenti per le pensioni in pagamento quest'anno. Il decreto interministeriale Economia - Lavoro di fine novembre ha ufficializzato il valore di riferimento per la rivalutazione delle pensioni all'inflazione dello 0,4% pari alla variazione del costo della vita stimato per il 2019. Tale percentuale è più bassa rispetto alla previsione dello 0,6% indicata nel numero di dicembre dalla Rivista *50&Piu*. Si riportano nella *Tabella A* i nuovi valori elaborati a normativa vigente. In via generale, per tutte le classi di importo i pensionati ricevono aumenti mensili lordi difficilmente superiori a € 10. È stato confermato all'1,1% il tasso di rivalutazione già applicato lo scorso anno. Dunque, in questo mese, non c'è alcuna compensazione, né in positivo né in negativo, rispetto a quanto percepito nel 2019. Con l'incremento dello 0,4% l'importo minimo mensile delle pensioni per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e Coldiretti), è pari a € 515,06; la pensione al "milione di lire" sale a € 651,50; la pensione sociale passa a € 378,94, mentre l'assegno sociale è pari a € 458,82.

Questi trattamenti, erogati ad oltre 2,5 milioni di pensionati, segnano un progressivo mensile di circa 2 euro. Cosa dire...

## LA PEREQUAZIONE 2020

Importo di pensione mensile lorda a dicembre 2019	Aumenti previsti prima della legge di bilancio 2018 (1)	Aumenti dovuti con la prossima legge di bilancio 2020 (2)	Scaglione in base al trattamento minimo Inps (3)
Fino a € 2.052,04	0,40% (100% Istat)	0,40% (100% Istat)	Fino a 4 volte
Oltre a € 2.052,04 fino a € 2.565,05	0,36% (90% Istat)	0,30% (77% Istat)	Oltre 4 fino a 5
Oltre a € 2.565,05 fino a € 3.078,06	0,36% (90% Istat)	0,20% (52% Istat)	Oltre 5 fino a 6
Oltre a € 3.078,06 fino a € 4.104,08	0,30% (75% Istat)	0,18% (47% Istat)	Oltre 6 fino a 8
Oltre a € 4.104,08 fino a € 4.617,09	0,30% (75% Istat)	0,18% (45% Istat)	Oltre 8 fino a 9
Oltre a € 4.617,09	0,30% (75% Istat)	0,16% (40% Istat)	Oltre 9 volte

(1) La percentuale di aumento riguarda i singoli scaglioni di reddito.

(2) Veniva applicato all'intera pensione la percentuale di aumento relativo allo scaglione più alto.

(3) L'importo minimo Inps 2020 è pari a € 515,06 mensili, ovvero € 6.695,78.